

TI_GERICHTE 38.2007.8 vom 31. Juli 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2007.8_d20070731

FR: TI_GERICHTE 38.2007.8 du 31 juillet 2007

IT: TI_GERICHTE 38.2007.8 del 31 luglio 2007

Regeste

Sospensione di 16 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per abbandono di POT subito dopo averlo iniziato.

Erwägungen

E. 16

al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est assigné. Pour un programmeur de formation employé à l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)" 2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50). In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. 2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una sentenza C 252/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi. L'Alta Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno. Il TFA ha accolto il ricorso

dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata. Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato: " (...) 3.2 Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999, no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta. 3.3 Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificerebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata. In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la considerazione che D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b). 3.4 Considerato l'insieme delle circostanze come pure l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di . avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S. mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve. 4. In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01) 2.7. Nell'evenienza concreta all'assicurata è stato assegnato un programma d'occupazione

temporaneo (POT) denominato _____ dove avrebbe dovuto effettuare le seguenti attività "addetta sartoria, lavanderia, assemblaggio" (cfr. Doc. 7/6 - 7/7). Questo provvedimento relativo al mercato del lavoro, previsto inizialmente con un grado di occupazione dell'80 % è poi stato ridotto al 30 %, dopo che l'assicurata ha reperito un lavoro al 50% (orario di lavoro: dalle 13 30 – alle 18 00 ; cfr. Doc. 7/8). Secondo il TCA questa impostazione è corretta alla luce del principio secondo cui l'esercizio di un'attività lucrativa è in ogni caso prioritaria rispetto alla partecipazione ad una misura finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV Nr. 14 " l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla remunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98) " e Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag. 2395, nr. 715). In tale contesto va sottolineato che, come ha correttamente indicato l'amministrazione (cfr. consid. 1.7), l'assicurato è tenuto a frequentare un provvedimento relativo al mercato del lavoro quando gli orari dello stesso sono, come nel caso presente, compatibili con l'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. in questo senso la sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 riprodotta al consid. 2.6 relativa ad un'assicurata che lavorava al 50% e che avrebbe dovuto frequentare un programma d'occupazione nel rimanente 50%). E' vero che nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 362 l'Alta Corte ha deciso che non vi era più la possibilità di assegnare un programma d'occupazione ad un assicurato che lavorava solo a tempo parziale (cfr. DTF 125 V 363: " Seit März 1997 erzielt G. bei der Firma C. AG zeitlich eine Zwischenverdienst " e 125 V 367: " Bei dieser Rechst – und Sachlage blieb im vorliegenden Fall seit März 1997 kein Raum, dem Beschäftigung zuzuweisen "), è altrettanto vero però che in quel caso l'assicurato aveva degli orari di lavoro irregolare, talvolta doveva prestare la sua attività al mattino, talvolta al pomeriggio (cfr. la sentenza del 2 febbraio 1998 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Nidwaldo, pag. 4: Im Rahmen seiner Teilzeitstelle bei der X. _____ arbeitet der Beschwerdeführer von Montag bis Freitag jeweils stundeweisen am Morgen und am Nachmittag, so dass aufgrund dieser Arbeitszeiten unter dem Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Arbeitslosenversicherungsgesetz im übrigen davon ausgegangen werden muss, dass eine ergänzende und seine restliche Arbeitszeit arbeitsmaktlich somit nicht verwertbar ist. ") L'assicurata era dunque tenuta per principio ad accettare il programma di occupazione al 30%, sebbene avesse reperito (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.20, cfr. Doc. 7/6) un'occupazione al 50% al pomeriggio. Infatti se un assicurato rivendica delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per coprire una perdita di lavoro per la quale non esercita un'attività lucrativa è tenuta per principio anche a seguire i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono assegnati. La ricorrente non fa peraltro valere dei motivi atti a rendere il programma d'occupazione non conforme all'età, alla situazione personale o al suo stato di salute (cfr. art. 64 c cpv. 2 LADI; 16 cpv. 2 lett. c LADI e consid. 2.2). La consulente del personale _____ dell'URC di _____ ha così illustrato gli scopi del programma di occupazione: " Riattivare l'assicurata dopo un periodo di assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi lavorativi, promuovere la flessibilità e la modalità professionale. Durante questo periodo verranno in particolar modo incoraggianti l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la motivazione, nonché il

rispetto delle principali regole del mondo del lavoro (puntualità, precisione, organizzazione, ecc.). (...) Doc. 7/6) Secondo questo Tribunale, ritenuto il lungo periodo di disoccupazione e la durata limitata del provvedimento inerente al mercato del lavoro e considerato che l'impiego è stato reperito dopo l'assegnazione del programma di occupazione (infatti l'assicurata si è annunciata in disoccupazione il 20 luglio 2005, il 22 settembre 2006 le è stato assegnato il programma d'occupazione all'80% a partire dal 2 ottobre 2006 e il 28 settembre la ricorrente ha trovato un impiego a metà tempo a partire dal 29 settembre 2006), la circostanza che l'assicurata ritenga inutile il programma di occupazione vista la sua formazione professionale non è atta a giustificare l'abbandono del provvedimento. Per il resto valgono per il caso presente le considerazioni fatte dal TCA nella sentenza riprodotta al consid. 2.4. Irrilevanti sono infine le considerazioni dell'assicurata riguardo agli altri partecipanti al corso (cfr. STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004). Di conseguenza trovandoci in presenza dell'abbandono di un provvedimento inerente al mercato del lavoro il TCA non può che confermare la sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. La durata della sospensione (16 giorni di penalità) si rivela proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6 e SECO "Circulaire relative à l'indemnité de chômage", janvier 2007, D 723.C) per cui la decisione su opposizione deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.